

**Causa C-230/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

13 aprile 2023

**Giudice del rinvio:**

Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Gent (Tribunale del Commercio di Gent, Sezione di Gent, Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

16 febbraio 2023

**Ricorrente:**

CV REPROBEL

**Resistente:**

NV COPACO BELGIUM

**Oggetto del procedimento principale**

La ricorrente – la CV REPROBEL (in prosieguito: la «REPROBEL») – chiede, in sostanza, la condanna della resistente al pagamento di EUR 28.614,49 (IVA inclusa) per fatture insolute, e al pagamento di un risarcimento di EUR 2.861,44, entrambe le somme maggiorate di interessi. La resistente – la NV COPACO BELGIUM (in prosieguito: la «COPACO») – chiede di respingere il ricorso della ricorrente in quanto infondato.

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

La presente domanda ai sensi dell'articolo 267 TFUE verte sulla questione se un ente incaricato dallo Stato di incassare e ripartire gli equi compensi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), e b), della direttiva 2001/29, e sul quale lo Stato esercita il controllo sia un ente avverso il quale un privato può invocare per la sua difesa l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di una norma nazionale

che detto ente intende imporre a tale privato, se la suddetta disposizione della direttiva abbia effetto diretto e se un giudice nazionale possa disapplicare una norma incompatibile con questa disposizione.

### Questioni pregiudiziali

Se un ente come la REPROBEL, nella misura in cui è stato incaricato dallo Stato, mediante regio decreto, di riscuotere e ripartire gli equi compensi stabiliti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29, e sul quale lo Stato esercita il suo controllo, sia un ente cui un privato può opporre che una norma nazionale, che detto ente intende imporgli, è contraria al diritto dell'Unione.

Se per rispondere a tale questione assuma rilevanza il fatto che il controllo esercitato dallo Stato su detto ente comporta tra l'altro:

- o l'obbligo in capo a detto ente di inviare sistematicamente al ministro competente una copia della sua richiesta di informazioni ai debitori del compenso, necessarie sia per la riscossione che per la ripartizione del compenso per reprografia, per consentirgli di rimanere informato sul modo in cui l'ente esercita il potere di controllo conferitogli e per stabilire se sia opportuno fissare con decreto ministeriale il contenuto, il numero e la frequenza delle richieste di informazioni in modo da non ostacolare più del necessario le attività delle persone interrogate;
- o l'obbligo in capo a detto ente di chiedere al rappresentante del ministro di inviare una richiesta di informazioni, necessarie per la riscossione del compenso proporzionale per la reprografia, ai debitori del compenso, ai distributori, che siano commercianti all'ingrosso o al dettaglio, alle imprese di leasing o alle imprese per la manutenzione delle macchine, qualora il debitore del compenso non abbia collaborato alla riscossione, fermo restando che l'ente è parimenti tenuto a inviare una copia di tale richiesta al ministro competente per consentirgli di stabilire il contenuto, il numero e la frequenza delle richieste in modo da non ostacolare più del necessario le attività delle persone interrogate;
- o l'obbligo in capo all'ente di presentare per l'approvazione al ministro competente le regole di ripartizione relative al rimborso per reprografia, nonché ogni modifica che esso vi apporta;
- o l'obbligo per l'ente di presentare per l'approvazione al ministro competente il formulario di dichiarazione da esso predisposto, senza il quale non si può procedere alla distribuzione.

Se per rispondere alla questione assuma rilevanza anche la circostanza che l'ente dispone delle seguenti facoltà:

- o la facoltà di richiedere tutte le informazioni necessarie per riscuotere il compenso per reprografia a tutti i soggetti debitori del compenso, debitori del contributo, distributori, che siano commercianti all'ingrosso o al dettaglio, imprese di leasing e imprese per la manutenzione di macchine, ove ogni richiesta deve obbligatoriamente indicare le sanzioni penali vigenti in caso di mancato rispetto del termine imposto o di fornitura di informazioni incomplete o inesatte;
- o la facoltà di chiedere a tutti i debitori del compenso di fornire tutte le informazioni relative alle opere copiate, necessarie per la ripartizione del compenso per reprografia;
- o la facoltà di ottenere tutte le informazioni necessarie per espletare il suo compito presso l'Amministrazione della Dogana e delle Accise, l'Amministrazione dell'IVA e il Servizio statale per la previdenza sociale.

Se l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29 abbia effetto diretto.

Se un giudice nazionale sia tenuto a disapplicare, su richiesta di un privato, una norma nazionale qualora la norma in parola imposta dallo Stato sia incompatibile con il citato articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2001/29, segnatamente qualora detta norma, in violazione del citato articolo, obblighi il privato stesso a pagare tributi.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), e considerando 52 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (in prosieguo: la «direttiva 2001/29»)

### **Disposizioni di diritto nazionale fatte valere**

Koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd (Regio decreto del 30 ottobre 1997 relativo alla remunerazione degli autori e degli editori per la copia, a scopo privato o didattico, delle opere fissate su un supporto grafico o analogo, in prosieguo: il «regio decreto del 30 ottobre 1997»)

Wet van 22 december 2016 tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht (legge del 22 dicembre 2016 che modifica talune disposizioni del libro XI del Codice economico)

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 La REPROBEL chiede, in sostanza, la condanna della COPACO al pagamento di EUR 28.614,49 per fatture insolute e di un risarcimento di EUR 2.861,44, entrambi gli importi maggiorati degli interessi. La COPACO chiede il rigetto della domanda della ricorrente.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 2 La COPACO si fonda sulla presunta incompatibilità delle disposizioni del Regio decreto del 30 ottobre 1997, che prevedono un duplice compenso per la copia per uso privato o per uso didattico delle opere fissate su un supporto grafico o analogo – un compenso forfettario e un compenso proporzionale – con l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, che consente agli Stati membri, che includono il diritto di riproduzione nella loro normativa, di prevedere eccezioni al medesimo.
- 3 In reazione alla sentenza del 12 novembre 2015, *Hewlett-Packard Belgium*, C-572-13, in cui la Corte ha dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 osta al sistema di reprografia, predisposto dal Belgio, di riscossione di compensi forfettari, la COPACO ha sospeso il pagamento delle sue fatture dal novembre 2015 fino a gennaio 2017 e oltre. Nel marzo 2017 è entrato in vigore il nuovo regime belga per la reprografia. Le fatture insolute sono dunque precedenti all'entrata in vigore di tale nuova normativa.
- 4 A giudizio della COPACO l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), ha effetto diretto.

La REPROBEL contesta il carattere incondizionato, chiaro e preciso dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, atteso che agli Stati membri viene lasciata la facoltà di prevedere o meno limitazioni a propria discrezione e di garantire l'equità del compenso. La COPACO sostiene, per contro, che la portata precisa di questa disposizione e la condizione che questa deve essere incondizionata, chiara e precisa sono state definite tra l'altro grazie alle interpretazioni della Corte, che detta disposizione ha già reso necessarie.

- 5 La REPROBEL ritiene inoltre di non essere un ente statale per diversi motivi. La COPACO sostiene la tesi contraria.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 6 Il giudice del rinvio spiega che le disposizioni di una direttiva, in linea di principio, hanno effetto diretto nell'ordinamento giuridico dello Stato membro solo dopo essere state recepite nel diritto nazionale.

Nella sentenza del 18 novembre 2004 lo Stato belga è stato ammonito dalla Corte per la tardiva trasposizione della direttiva 2001/29, che avrebbe dovuto essere recepita al più tardi il 22 dicembre 2002 (sentenza del 18 novembre 2004, Commissione/Belgio, C-143/04).

In casi eccezionali e se la direttiva non è stata tempestivamente recepita nel diritto belga e non è possibile un'interpretazione conforme alla direttiva, sono necessarie deroghe alle disposizioni nazionali a favore delle disposizioni di diritto dell'Unione contenute in una direttiva e le disposizioni della direttiva devono essere applicate come una normativa dell'ordinamento giuridico belga. Come emerge dai precedenti punti 4 e 5, la parti assumono posizioni divergenti riguardo al contenuto delle condizioni che devono essere soddisfatte a tal fine.

- 7 Secondo il giudice del rinvio, la questione se la REPROBEL sia un ente statale assume rilevanza per poter accertare se si configura un conflitto orizzontale (tra privati) o un conflitto verticale (tra un privato e lo Stato o i suoi organi). In quest'ultimo caso potrebbe essere possibile invocare direttamente le disposizioni di una direttiva. A suo avviso, la natura precisa della nozione di «ente statale» continua a determinare opinioni controverse che non avvantaggiano la certezza del diritto, mentre spetta solo alla Corte rispondere alla questione se REPROBEL debba essere qualificata come ente nel significato di diritto dell'Unione del termine.
- 8 Nel caso in cui la fattispecie in esame configuri un conflitto verticale, le disposizioni di una direttiva possono essere direttamente invocate da un privato nei confronti dello Stato o del suo organo, sempre che siano formulate in modo incondizionato, chiaro e sufficientemente preciso. Se ciò avvenga nel caso di specie resta oggetto di discussione tra le parti.
- 9 Secondo il giudice del rinvio la condizione di una formulazione incondizionata, chiara e sufficientemente precisa è soddisfatta se gli Stati membri sono obbligati a seguire una determinata linea di condotta e/o se viene loro imposto un chiaro e preciso obbligo di risultato.

La constatazione che agli Stati membri sono lasciate possibilità di scelta apparentemente non è incompatibile con la condizione che la disposizione nella direttiva sia incondizionata e sufficientemente precisa (sentenze del 12 febbraio 2009, Cobelfret, C-138/07, e del 17 marzo 2022, Daimler AG, Mercedes-Bens Werk Berlin C-232/20).

- 10 L'interpretazione può rendersi necessaria non solo a causa della natura imprecisa o poco chiara della disposizione della direttiva, ma anche perché un determinato caso concreto può richiedere un'interpretazione senza che sia in discussione il carattere incondizionato, chiaro o sufficientemente preciso della disposizione medesima.

Siffatta interpretazione spetta esclusivamente alla Corte e non al giudice nazionale.

- 11 Nel caso di specie la questione verte sulla definizione della nozione di «equo compenso» che, nel passato, è stata oggetto di diverse sentenze della Corte a seguito di una questione pregiudiziale su una più precisa interpretazione sostanziale di questa nozione, mentre non è stato dichiarato se si tratti di una disposizione formulata in modo impreciso o poco chiaro.

DOCUMENTO DI LAVORO